

ORDINANZA MUNICIPALE PER IL PRELIEVO DELLE TASSE RELATIVE ALLA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Indice

Articolo 1 - Calcolo	pag. 2
Articolo 2 - Tassa minima (forfetaria)	pag. 2
Articolo 3 - Tassa secondo il dispendio	pag. 2
Articolo 4 - Tasse supplementari	pag. 3
Articolo 5 - Elementi particolari da considerare nel calcolo del dispendio	pag. 3
Articolo 6 - Entrata in vigore	pag. 4

Il Municipio di Camorino, visto l'art. 6 capoverso 1 e 2 della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.02.2007 (Limp) e l'art. 9 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24.11.2008 (RELImp), nonché l'art. 12 del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari.

ordina

Articolo 1 - Calcolo

La tassa è stabilita in base ai minimi e massimi unitamente ad eventuali prestazioni speciali, come descritto nella tabella sottostante

Tassa minima (forfetaria)		Tassa massima	
a) tassa base	CHF 100.-	a) tassa base	CHF 2'500.-
b) prestazioni speciali		b) prestazioni speciali	
- tassa d'esame	.-	- tassa d'esame	CHF 100.-
- sopralluoghi	.-	- sopralluoghi	CHF 200.-
- preavvisi e consulenze	.-	- preavvisi e consulenze	CHF 100.-
TOTALE	CHF 100.-	TOTALE	CHF 2'900.-

Articolo 2 - Tassa minima (forfetaria):

La tassa minima (forfetaria) è applicata in caso di decisioni delegate al Comando del Posto di polizia di Giubiasco per:

- rinnovi o prolungamenti di autorizzazioni rilasciate a tempo determinato (es. impianti pubblicitari di cantiere),
- sostituzioni d'impianti pubblicitari senza modifiche sostanziali (es. esercizi pubblici).

Articolo 3 - Tassa secondo il dispendio

Per tutti gli altri casi la tassa si compone nel modo seguente:

a) Tassa base

- amministrazione, istruzione incarto fr. 50.- una tantum,
- commissione municipale Limp, esame e preavviso fr. 100.- a riunione,
- municipio, esame e decisione fr. 200.- a riunione, fino al massimo di cui all'art. 6 Limp.

b) Prestazioni speciali

- tassa d'esame fr. 20.-/h,
- sopralluoghi fr. 50.-/h per partecipante a carico del Comune,
- preavvisi e consulenze fr. 20.-/h per partecipante a carico del Comune, fino ai massimi di cui all'art. 9 RELImp.

Se la domanda chiama in causa più di un settore o servizio amministrativo, il calcolo della tassa tiene conto del tempo complessivo dedicato alla domanda, se non compreso nelle altre tasse di cui alle lett. c, d, e.

Il calcolo delle tasse secondo la LImp è di competenza del Settore Sociale.

Articolo 4 - Tasse supplementari

- a) Coordinamento con la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE, art. 13a; LImp, art. 11; RLImp, art. 7), se necessario.
 - tassa d'esame (LE, art. 19) minimo fr. 50.-, massimo Fr. 5'000.-⁶
- b) Coordinamento con la Legge sul demanio pubblico LDP del 18 marzo 1986.7
 - tassa d'uso (LDP, art. 20, cpv. 1, lett. n) fino a fr. 500.-/mq all'anno
- c) Coordinamento con il Regolamento comunale concernente le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi dell'11 giugno 19091 (art. 3 lett. h).
 - tassa d'uso (R, art. 3, lett. h)
 - insegne permanenti fino a fr. 500.-/mq una tantum
 - insegne temporanee fino a fr. 50.-/mq all'anno, o fr. 10.-/mq al mese.

Le autorizzazioni per la posa di pannelli pubblicitari sulle strade cantonali all'interno delle zone edificabili vanno intimate anche all'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, Dipartimento del territorio, che ha la facoltà di opporsi per fondate ragioni, segnatamente di sicurezza stradale (LDP, art. 25a).

Articolo 5 - Elementi particolari da considerare nel calcolo del dispendio

Il calcolo della tassa considera anche se la domanda:

- a) inizia con un avviso di contravvenzione e ordine di presentare la domanda (o comunque con interventi equiparabili), perché l'interessato non ha agito motu proprio;
- b) richiede il coordinamento con la Legge edilizia cantonale (LImp, art. 11, RLImp, art. 7);
- c) richiede il coordinamento con la Legge cantonale sul demanio pubblico, o con il R comunale concernente le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi (RLImp, art. 8);
- d) è ritornata dal Municipio all'amministrazione per l'esame di aspetti particolari.

Articolo 6 - Entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante il periodo dal 25 maggio 2011 all'8 giugno 2011. Contro il contenuto dell'ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione, come disposto dall'articolo 208 della Legge organica comunale.

La presente Ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2011, riservato l'inoltro di eventuali ricorsi contro il contenuto della stessa, a norma dell'articolo 208 LOC, entro il periodo di pubblicazione indicato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Vincenzo Mozzini Remo Signorelli